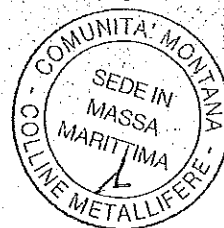


Repertorio n. 1526



SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

L'anno 2010 (duemiladieci) il giorno ventinove (29) del mese di giugno, presso la sede della Comunità Montana Colline Metallifere posta in Massa Marittima, Piazza Dante Alighieri, 4

TRA

Il Comune di Massa Marittima (C.F. n. 00090200536) rappresentato dal Sindaco, Sig.ra Lidia Bai nata a Massa Marittima il 06/06/1957, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. ...44... del....28/06/2010...., esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Monterotondo M.mo (C.F. n. 81000870535) rappresentato dal Sindaco, Sig. Alessandro Giannetti nato a Massa Marittima il 23/07/1952, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.35 del 28/06/2010, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Montieri (C.F. n. 81000670539) rappresentato dal Sindaco, Sig. Marcello Giuntini nato a Massa Marittima il 15/12/1960, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.33 del 25/06/2010, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

Il Comune di Roccastrada (C.F. n. 00117110536) rappresentato dal Sindaco, Sig. Giancarlo Innocenti nato a Roccastrada il 26/06/1953, domiciliato per la sua carica nel Comune stesso, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n.42 del 28/06/2010, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione;

E

La Comunità Montana Colline Metallifere con sede in Massa M.ma piazza Dante Alighieri, 4 (C.F. n. 00230630535) rappresentata dal Presidente pro tempore, Sig. Giancarlo Zago nato a Massa Marittima il 26/03/1953, domiciliato per la sua carica presso la Comunità Montana stessa, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera di Assemblea n.31 del 29/06/2010, esecutiva, con la quale si è altresì approvata la presente convenzione.

PREMESSO

che con convenzione stipulata in data 28/10/2004 tra i Sindaci dei Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada e la Comunità Montana Colline Metallifere, è stata attivata la gestione associata dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), individuando la Comunità Montana quale ente responsabile;

che con atto in data 27/10/2009 il termine di scadenza della suddetta convenzione è stato differito al 30/06/2010;

che i Comuni, in base al principio di sussidiarietà ed alla luce del processo di decentramento, sono chiamati ad esercitare maggiori funzioni amministrative, proprie o conferite con legge statale o regionale;

che la gestione associata di funzioni e servizi rappresenta sempre più una risposta alle frequenti difficoltà delle strutture comunali, che, soprattutto nei comuni di minori dimensioni, si trovano spesso a dover gestire sempre maggiori competenze con mezzi e risorse, sia umane che finanziarie, talvolta insufficienti;

che la gestione associata consente, conseguentemente, da un lato di ottimizzare le risorse e le professionalità necessarie, dall'altro di conseguire una dimensione ottimale per lo svolgimento dei servizi e delle funzioni, con conseguente miglioramento dei servizi;



che i Comuni e la Comunità Montana si sono posti quale obiettivo il consolidamento delle gestioni associate già attive nonché lo sviluppo di ulteriori gestioni associate di funzioni e servizi tra enti locali nell'ambito ottimale del territorio della Comunità Montana;

che gli enti sopra indicati ritengono opportuno, visti gli esiti positivi, proseguire l'esperienza associata in atto;

Richiamata la Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

Visto il D. Lgs. 31.3.1998, n. 112;

Considerato altresì che:

- l'art. 11 della Legge n. 97 del 31 gennaio 1994 "Nuove disposizioni per le zone montane" attribuisce alle Comunità Montane il compito di promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, prevedendo per i Comuni la possibilità di delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione dei servizi;
- l'art. 27 del Decreto Legislativo, n. 267/2000 prevede tra i compiti istituzionali della Comunità Montana - Unione dei Comuni la gestione associata dei servizi e funzioni comunali;
- che i Sindaci dei Comuni della Comunità Montana Colline Metallifere ai sensi della L. R., n. 40/2001 e D.G.R.T. 422/2002 hanno individuato il livello ottimale per la gestione di funzioni e servizi in modo associato nell'area geografica corrispondente al territorio della Comunità Montana stessa;

Visto il D.P.R. 20.10.1998, n. 447 e le successive modifiche ed integrazioni intervenute con D.P.R. 7.12.2000, n. 440;

Vista la L.R. Toscana 23.7.2009, n. 40;

Visto l'art. 38 del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6.8.2008, n. 133;

Visto il D. Lgs. 26.3.2010, n. 59;

Vista la Deliberazione del Consiglio Regionale Toscana 17.12.2003, n. 225 "Programma di riordino territoriale" con la quale tra l'altro si definiscono all'allegato (B) i livelli ottimali ed i programmi di gestione associata compreso il livello ottimale Colline Metallifere.

Inoltre all'allegato "C" si elencano le gestioni associate sostenute da contributo ex L. R., n. 40/2001;

Vista la Deliberazione della G.R.T., n. 238 del 22.03.2004 con la quale si individuano i procedimenti amministrativi delle attività e dei servizi oggetto delle gestioni associate di cui all'allegato C2 della D.C.R.T. 17.12.2003, n. 225;

Vista la Deliberazione G.R.T., n. 273 del 22.03.2004 di oggetto "Modalità di attuazione del programma di riordino territoriale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 17.12.2003, n. 225";

Vista la Deliberazione della G.R.T., n. 601 del 28.06.2004 con cui si recano modificazioni alle Deliberazioni G.R.T., n. 238, n. 273 del 22.03.2004 concernenti le incentivazioni delle gestioni associate di cui al programma di riordino territoriale;

Vista la Deliberazione della G.R.T., n. 556/2007 "Disciplina transitoria dell'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma dell'art. 14 comma 1, della L.R. 35/2007;

Visto il DPGR 3 marzo 2010, n. 27/R "Regolamento di attuazione della legge regionale 16 agosto 2001, n. 40;

Vista la L.R. n. 37/2008 ed in particolare gli articoli 4, 20 e 29;

Visto il vigente Statuto della Comunità Montana Colline Metallifere;

M
fe
PS
y
uf



TUTTO CIÒ PREMESSO

tra le parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. Con la presente convenzione i Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada e la Comunità Montana Colline Metallifere stabiliscono di proseguire la gestione in forma associata delle funzioni in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive, (di seguito denominato SUAP) affidando alla Comunità Montana il ruolo di Ente responsabile dell'organizzazione e della gestione del servizio.
2. Mediante la gestione associata del SUAP, ai sensi dell'art. 24, 1° - 2° comma D.Lgs 112/98 e del D.P.R. N° 447/98 e successive modificazioni e integrazioni, la struttura costituita presso la Comunità Montana Colline Metallifere svolge le funzioni di Sportello Unico per tutti i Comuni associati e per la Comunità Montana stessa.
3. Le nuove leggi o atti normativi applicabili ai comuni associati, anche emanati ai sensi della legge 6 agosto 2008 n. 133, che dispongano in materia di organizzazione e competenze del SUAP, si intendono riferiti al SUAP associato e, quindi, automaticamente recepiti dalla presente convenzione senza necessità di espresse deliberazioni degli enti associati, che comunque si impegnano, ove necessario, ad adeguare prontamente i regolamenti e gli atti organizzativi.

Art. 2

Finalità

1. La gestione associata del SUAP è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia e efficienza dell'azione amministrativa, in particolare del procedimento unico, attraverso lo sviluppo e la crescita professionale del personale, necessarie per far fronte alle sempre maggiori funzioni assegnate agli Enti Locali.
2. La forma associata inoltre, è finalizzata a fornire al territorio dei comuni associati un servizio che garantisca omogeneità e semplificazione nelle procedure in materia di attività produttive.

Art. 3

Funzioni, attività e servizi oggetto di gestione associata

1. Il SUAP associato costituisce l'unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, con l'eccezione delle attività e degli impianti espressamente individuati dalla normativa regolamentare.
2. Il SUAP associato assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
3. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP associato; gli altri uffici comunali al pari delle amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse

M
ge
B
y
up



- eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
4. Il SUAP associato svolge tutte le funzioni previste dalla normativa vigente ed a titolo esemplificativo:
 - cura l'informazione attraverso il portale in relazione:
 - a) agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 1, indicando altresì quelle per le quali è consentito l'immediato avvio dell'intervento;
 - b) alle dichiarazioni e alle domande presentate, al loro iter procedimentale e agli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso SUAP, dall'ufficio o da altre amministrazioni pubbliche competenti;
 - c) alle informazioni, che sono garantite dalle autorità competenti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59.
 5. Il SUAP associato, tramite il proprio responsabile:
 - partecipa in rappresentanza degli Enti associati a incontri e riunioni nelle materie di competenza;
 - predispone le proposte di aggiornamento del regolamento di svolgimento delle funzioni del SUAP da sottoporre, previo parere della Conferenza dei Sindaci, all'approvazione dell'Assemblea.
 6. Salvo il caso che risultino associate le funzioni relative alle materie cui il procedimento si riferisce, ai Comuni ed agli altri Enti Terzi coinvolti nel procedimento, competono tutti i controlli e gli atti sanzionatori conseguenti, fatta eccezione per la revoca, il ritiro o l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione unica che, ove del caso, è disposta dal SUAP sulla base dei provvedimenti comunali o d'ufficio, ricorrendone i presupposti, salvo diversa disposizione normativa.
 7. I pareri endoprocedimentali che compongono il procedimento rimangono di competenza dei Comuni e degli Enti Terzi titolari, che nei rapporti con il SUAP si attengono alle disposizioni del Regolamento del SUAP o a specifici accordi stipulati.

Art. 4

Altre funzioni di competenza dello sportello unico

1. Al SUAP associato sono attribuiti anche i seguenti compiti e funzioni:
 - *Procedimenti amministrativi in materia di attività turistiche professionali*, ivi compresi la verifica dei requisiti ed il rilascio dei tesserini;
 - *Funzione informativa*, per garantire l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni degli adempimenti amministrativi, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato dei loro iter procedurale, nonché a tutte le informazioni utili disponibili a livello nazionale, regionale e provinciale nell'ambito della Rete Regionale dei SUAP;
 - *Funzioni di promozione* in ordine allo sviluppo del territorio per rendere fruibili all'utenza servizi informativi sugli incentivi finanziari, interagendo anche con altri Enti e favorendo la delocalizzazione di loro servizi a favore delle imprese.
2. Fermo restando quanto stabilito nella presente convenzione, le funzioni e i procedimenti di competenza del SUAP sono descritti e dettagliati dal Regolamento di Funzionamento.

Art. 5

Decorrenza, durata e recesso

1. La presente convenzione ha durata di dieci anni a decorrere dalla sua stipula ed è rinnovabile con apposito atto.
2. La presente convenzione sostituisce, a decorrere dalla sua stipula, a tutti gli effetti la convenzione precedente, stipulata in data 28/10/2004, ad esclusione dei commi 3 e 4 dell'art. 10.

“Ripartizione degli oneri”; il comma 1 dell’art. 12 della presente convenzione ha decorrenza dal 1.1.2011.

3. Il diritto di recesso unilaterale può essere fatto valere da ciascun ente firmatario mediante adozione di apposita delibera consiliare e formale comunicazione alla Comunità Montana e agli altri Comuni, da assumersi almeno sei mesi prima del termine dell’anno solare.
4. Il recesso è operativo a decorrere dal 1 gennaio dell’anno successivo alla comunicazione di cui al comma 3. Restano a carico del comune recedente le spese di gestione relative alla gestione associata fino alla data di operatività del recesso. L’Ente che recede rimane inoltre obbligato per gli impegni assunti relativamente all’anno in corso, oltre che per le obbligazioni aventi carattere pluriennale. Gli eventuali residui patrimoniali saranno concordati in sede di Conferenza dei Sindaci.
5. Il recesso di uno o più Enti associati dalla presente convenzione non fa venire meno la gestione associata per i restanti Comuni e la Comunità Montana.

Art. 6

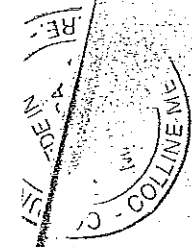
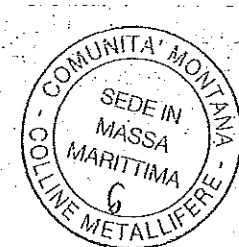
Struttura organizzativa

1. Tutte le attività, procedure, atti e provvedimenti (incarichi, contratti...) necessari per garantire il funzionamento della gestione in forma associata sono adottati dalla Comunità Montana secondo la sua disciplina interna, in quanto ente presso cui è costituito l’ufficio SUAP associato.
2. I Comuni si impegnano, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, a mettere a disposizione il personale necessario; avvalendosi indicativamente di professionalità interne anche appositamente formate e riqualficate. A questo fine, presso l’Ente capofila possono essere trasferite ovvero comandate o distaccate anche a tempo parziale, unità di personale dagli altri Enti aderenti, per tutta la durata della gestione o per parte di essa.
3. I Comuni associati adottano e modificano atti e regolamenti nelle materie di loro competenza che hanno rilevanza per il procedimento unico soltanto dopo avere acquisito il preventivo parere del Responsabile del SUAP, dal quale si possono motivatamente discostare.
4. I Comuni mantengono in funzione presso le proprie rispettive sedi un front office dello Sportello Unico designando uno specifico referente, anche a tempo parziale, che dipende funzionalmente, nell’esercizio delle attribuzioni dello Sportello, dal Responsabile del SUAP di cui al successivo art. 10, secondo le modalità stabilite dal regolamento organizzativo del SUAP.
5. I dipendenti interessati dai provvedimenti di distacco o comando conservano il rapporto di lavoro con l’Ente di appartenenza, con tutte le prerogative che questo comporta, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi di lavoro del comparto. I dipendenti distaccati o comandati per l’intero tempo di lavoro possono partecipare a progetti di miglioramento del servizio accedendo a risorse del Fondo per il salario accessorio, parte variabile, dell’Ente capofila. Il relativo fondo è costituito tenendo conto della loro attività e con risorse a carico della gestione associata.

Art. 7

Regolamento per lo svolgimento della gestione associata

1. Alla data di stipula della presente convenzione, il servizio è svolto sulla base del regolamento approvato con deliberazione dell’Assemblea della Comunità Montana n° 35 del 13.12.2002. Eventuali modifiche al regolamento sopra indicato sono predisposte dal Responsabile della gestione associata e sono approvate con deliberazione dell’Assemblea della Comunità Montana su proposta della Conferenza dei Sindaci.

- 
- 
2. Gli enti associati si impegnano ad adeguare la propria normativa interna al fine di renderla coerente con le disposizioni organizzative e procedurali della presente convenzione e del regolamento di cui al comma 1.

Art. 8

Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci, in quanto a composizione, competenze e funzionamento è disciplinata dallo Statuto della Comunità Montana.
2. La Conferenza dei Sindaci assicura l'indirizzo politico rispetto all'esercizio associato delle funzioni comunali conferite mediante delega alla Comunità Montana e il coordinamento per l'efficace e l'efficiente esercizio delle funzioni associate gestite mediante ufficio comune, anche mediante direttive organizzative rivolte a tutti gli enti associati.
3. La Conferenza dei Sindaci provvederà, in relazione all'evoluzione della normativa di settore e della conseguente attribuzione delle competenze al SUAP, a porre in essere le eventuali disposizioni organizzative necessarie al buon funzionamento del servizio associato, anche in ordine alle relazioni organizzative e funzionali con gli altri uffici comunali competenti.

Art. 9

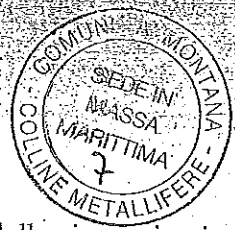
Comitato di raccordo organizzativo

1. Per la definizione degli aspetti inerenti il raccordo organizzativo tra gli enti, è costituito, con atto del Presidente della Comunità Montana che ne definisce anche la durata, un comitato tecnico composto da un referente per ciascuno degli enti firmatari della presente convenzione designato dal rispettivo Sindaco; il comitato è convocato e presieduto dal Responsabile della gestione associata.
 2. Esso non ha poteri deliberativi propri, ma fornisce il supporto alla Conferenza dei Sindaci ed in particolare:
 - a) esamina le problematiche di rilievo organizzativo relative alla gestione delle funzioni oggetto della presente convenzione, proponendo alla Conferenza dei Sindaci le eventuali soluzioni organizzative e operative;
 - b) ove richiesto dalla Conferenza dei Sindaci, esamina i documenti di carattere economico-finanziario predisposti dall'ente responsabile della gestione associata
 - c) coadiuva il responsabile della gestione associata nei rapporti con i Servizi comunali.
 3. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni i Responsabili dei Settori/Servizi comunali competenti in relazione alle materie in esame, che intervengono al fine di individuare congiuntamente le più opportune soluzioni organizzative e funzionali per far fronte alle problematiche rilevate.
- 
- 
- 

Art. 10

Responsabile della gestione associata

1. Il Responsabile è nominato dall'ente responsabile della gestione associata, previo parere della Conferenza dei Sindaci, e ha il compito di:
 - a) attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di indirizzo politico;
 - b) elaborare proposte programmatico-operative per la gestione della materia;
 - c) dirigere e organizzare l'attività dell'ufficio cui è preposto;
 - d) adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni, attività e servizi della gestione associata;
 - e) gestire le fasi dell'entrata e della spesa secondo il budget definito annualmente dalla Conferenza dei Sindaci in relazione agli stanziamenti dei bilanci degli Enti associati;



- f) predisporre il rendiconto di gestione annuale con l'illustrazione delle risorse impiegate, dei risultati conseguiti e del piano di riparto delle spese e trasmetterlo, previa approvazione della Conferenza dei Sindaci, agli Enti associati.
2. Il Responsabile del SUAP potrà organizzare la struttura ed il personale ad essa assegnato, in conformità al regolamento di organizzazione vigente nell'ente responsabile della gestione associata.
 3. Nell'ambito dei procedimenti unici di competenza del SUAP, il Responsabile del SUAP dirige e coordina tutte le attività necessarie al fine di assicurare il buon andamento delle procedure di diretta competenza; segue l'andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte nel procedimento unico, sollecita le Amministrazioni o gli uffici in caso di ritardi o di inadempimenti, cura che siano effettuate le comunicazioni agli interessati.

Art. 11

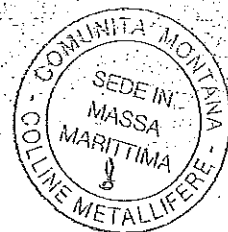
Beni e strutture

1. L'entè responsabile della gestione associata si impegna ad allestire i locali e a procurare la dotazione informatica e i supporti necessari al funzionamento dell'Ufficio stesso (arredi, stampanti, apparecchiature informatiche, software, utenze, ecc...). La relativa spesa è a carico di tutti gli enti associati.
2. Ciascun Ente aderente potrà conferire beni mobili ed immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni associate.
3. I beni strumentali concessi in uso, ai sensi del precedente comma, rimangono di proprietà dell'Ente e, in caso di cessazione del servizio associato, di revoca delle funzioni o di recesso dalla convenzione, ritorneranno nella piena disponibilità dell'ente proprietario.
4. I beni strumentali acquistati esclusivamente per il funzionamento dell'Ufficio associato sono registrati all'inventario dell'Ente capofila dando atto della loro finalizzazione comune. In caso di cessazione del servizio associato o di revoca della delega di funzioni viene definita, di comune accordo, la destinazione di tali beni. In caso di mancato accordo, la Conferenza dei Sindaci decide a maggioranza.

Art. 12

Rapporti finanziari, risorse, garanzie

1. Le spese ordinarie di funzionamento della gestione associata sono garantite con l'impegno degli Enti firmatari a stanziare annualmente nei propri bilanci le risorse necessarie. La Comunità Montana sostiene il 20% della spesa totale. Il rimanente 80% viene ripartito tra i Comuni nelle seguenti quote:
 - a) 30% in parti uguali;
 - b) 50% sulla base dei seguenti parametri:
 - metà in proporzione alla popolazione residente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
 - metà in proporzione alla estensione del territorio comunale.
2. Sulla base delle normative finanziarie nazionali e regionali, la Conferenza dei Sindaci, con votazione unanime, può annualmente derogare alle quote di ripartizione indicate al comma 1 in base ai criteri di solidarietà e sostenibilità finanziaria, tenendo conto anche di eventuali contributi acquisiti ai sensi del successivo comma 6, che possono compensare le spese di funzionamento.
3. La Conferenza dei Sindaci definisce, su proposta del Responsabile di cui all'art. 10, il fabbisogno finanziario preventivo della gestione associata. I prospetti relativi al fabbisogno finanziario, approvati dalla Conferenza dei Sindaci, sono trasmessi agli Enti associati in tempo utile per lo stanziamento nei rispettivi bilanci della propria quota di competenza.



4. Terminato l'esercizio finanziario, la Conferenza dei Sindaci approva la relazione consuntiva, di cui all'art. 10, comma 1, lett. f). La trasmissione agli Enti associati delle decisioni della Conferenza, in assenza di contestazioni da presentare entro trenta giorni dal ricevimento, vale come costituzione di credito esigibile a favore dell'Ente capofila.
5. Qualora i Comuni, sebbene diffidati, e in assenza di contestazioni, non provvedano al pagamento di quanto dovuto, autorizzano fin da ora la Comunità Montana a rivalersi su qualsiasi somma da trasferire o pagare al Comune stesso.
6. L'ente responsabile della gestione associata provvede ad attivare tutte le possibili forme di finanziamento e di contributo per l'incentivazione della gestione associata. Tutte le risorse ottenute a tale titolo sono introitate dall'Ente responsabile e destinate in base agli indirizzi espressi dalla Conferenza dei Sindaci.

Art.13

Controversie relative alla convenzione

1. Per ogni controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente convenzione saranno esperite, in via preventiva, le procedure extragiudiziarie ritenute opportune dalla Conferenza dei Sindaci, previa adesione degli Enti interessati.

Art.14

Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto di associazione, nonché alle disposizioni del Codice Civile ove applicabili.
2. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai Consigli dei Comuni componenti soltanto con atti aventi le medesime formalità della presente.

Art. 15

Esenzioni per bollo e registrazione

1. La presente convenzione non è soggetta a registrazione, salvo il caso d'uso, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed è esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato B art. 16.

Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà.

Il Presidente della Comunità Montana Colline Metallifere _____

Il Sindaco del Comune di Massa Marittima _____

Il Sindaco del Comune di Monterotondo Marittimo _____

Il Sindaco del Comune di Montieri _____

Il Sindaco del Comune di Roccastrada _____